

- **Società di gestione:** Tocqueville Finance SA
- **Depositario:** CM-CIC Securities

REGOLAMENTO FCI

ITHAQUE

Aggiornato: novembre 2008

■ **ATTIVITA' E QUOTE**

■ **Articolo 1 – Quote in comproprietà**

I diritti dei comproprietari sono espressi in quote, ciascuna rappresentante una medesima frazione dell'attivo del fondo. Ogni detentore di quote dispone di un diritto di comproprietà sulle attività del fondo proporzionale al numero delle quote possedute.

La durata del fondo è di 99 anni a decorrere dalla data della sua creazione tranne nel caso di scioglimento anticipato o della proroga prevista dal presente regolamento.

Le quote sono quote a capitalizzazione "C". Ci sono delle quote "T" (Istituzionali) riservate a investitori istituzionali che beneficeranno, in determinate condizioni, di commissioni di gestione inferiori.

Su delibera del consiglio di amministrazione della società di gestione, le quote potranno essere frazionate, in decimi, centesimi, millesimi, decimillesimi denominati "frazioni di quote". Le disposizioni del regolamento che disciplinano l'emissione e il rimborso delle quote si applicano alle frazioni di quote il cui valore sarà sempre proporzionale a quello della quota che rappresentano. Le restanti disposizioni del regolamento relative alle quote si applicano alle frazioni di quota senza che sia necessario specificarlo, salvo diversa disposizione.

Facoltà di raggruppamento o di divisione delle quote: Le quote potranno essere raggruppate su deliberazione del Consiglio di Amministrazione della società di gestione. Il Consiglio di Amministrazione della società di gestione può, a sua discrezione, procedere alla suddivisione delle quote mediante la creazione di nuove quote che sono attribuite ai detentori in cambio delle precedenti.

■ **Articolo 2 - Importo minimo dell'attivo**

Non è possibile procedere al rimborso delle quote qualora l'attivo scenda al di sotto di 300.000 €; in questa situazione, e fatto salvo il caso in cui l'attivo nel frattempo superi nuovamente tale importo, la società di gestione adotta le misure necessarie per procedere entro il termine di trenta giorni alla fusione o allo scioglimento del fondo.

■ **Articolo 3 – Emissione e rimborso delle quote**

Le sottoscrizioni e i rimborsi sono effettuati alle condizioni e secondo le modalità specificate nel prospetto del fondo.

Il prezzo di emissione può essere aumentato di una commissione di sottoscrizione, il prezzo di rimborso può essere diminuito di una commissione di rimborso i cui tassi e la cui destinazione sono specificati nel prospetto.

Le quote del fondo comune di investimento possono essere ammesse al listino secondo la normativa in vigore.

Le sottoscrizioni devono essere interamente versate nel giorno di calcolo del valore patrimoniale netto. Sono effettuate esclusivamente in contanti.

I rimborsi sono effettuati esclusivamente in contanti, tranne nel caso di liquidazione del fondo qualora i detentori delle quote abbiano espresso il proprio consenso a essere rimborsati in titoli. Tali rimborsi sono saldati dal depositario entro il termine massimo dei cinque giorni successivi a quello della valutazione della quota.

Qualora, in circostanze eccezionali, il rimborso comporti tuttavia la necessità di un previo realizzo di attività comprese nel fondo, tale termine può essere prorogato a un massimo di 30 giorni.

Fatti salvi i casi di successione o di donazione-divisione, la cessione o il trasferimento di quote tra detentori, o tra detentori e terzi, è equiparato a un rimborso seguito da una sottoscrizione; se si tratta di un terzo, l'importo della cessione o del trasferimento deve eventualmente essere integrato dal beneficiario in modo da raggiungere almeno quello della sottoscrizione minima richiesto dal prospetto.

Conformemente all'articolo L. 214-30 del Codice Monetario e Finanziario, il rimborso da parte del FCI delle proprie quote, così come l'emissione di nuove quote, possono essere sospesi, a titolo provvisorio, da parte della società di gestione, qualora lo richiedano circostanze eccezionali e l'interesse dei detentori delle quote lo imponga.

Nessun rimborso delle quote potrà essere effettuato nel caso l'attivo netto del FCI sia inferiore all'importo fissato dalla normativa.

Il FCI può cessare di emettere quote conformemente all'articolo L. 214-30 secondo capoverso del Codice Monetario e Finanziario qualora sia stato raggiunto l'importo massimo di attivo fissato nel prospetto.

■ **Articolo 4 – Calcolo del valore patrimoniale netto**

Il calcolo del valore patrimoniale netto della quota viene effettuato tenendo conto delle regole di valutazione specificate di seguito.

- ◆ I valori mobiliari negoziati su un mercato regolamentato francese o estero sono valutati al prezzo di mercato. La valutazione al prezzo del mercato di riferimento è effettuata secondo le modalità stabilite dalla società di gestione. Tali modalità di applicazione sono specificate nella nota integrativa al bilancio annuale.

Tuttavia:

- ◆ I valori mobiliari il cui corso non è stato determinato nel giorno della valutazione o il cui corso è stato rettificato sono valutati al valore probabile di negoziazione sotto la responsabilità della società di gestione. Queste valutazioni e la relativa giustificazione sono comunicate al revisore in occasione dei suoi controlli.
- ◆ I titoli di credito e titoli equiparati negoziabili che non sono oggetto di transazioni significative sono valutati secondo un metodo attuariale, considerando un tasso pari a quello delle emissioni di titoli equivalenti rettificato, eventualmente, di un margine rappresentativo delle caratteristiche intrinseche dell'emittente del titolo. I titoli di credito negoziabili di durata minore o uguale a 3 mesi, in assenza di condizioni particolari, potranno, tuttavia, essere valutati secondo il metodo lineare. Le modalità di applicazione di tali regole sono fissate dalla società di gestione e sono riportate nella nota integrativa al bilancio annuale.

- ◆ Le quote o le azioni di OICVM sono valutate all'ultimo valore patrimoniale netto conosciuto.
- ◆ I titoli non negoziati su un mercato regolamentato sono valutati sotto la responsabilità della società di gestione al loro probabile valore di negoziazione.
- ◆ I titoli oggetto di contratti di cessione o di acquisizione temporanea sono valutati in conformità con la normativa in vigore, le modalità di applicazione sono stabilite dalla società di gestione e specificate nella nota integrativa al bilancio annuale.
- ◆ Le operazioni relative a strumenti finanziari a termine standardizzate o condizionali negoziate su mercati organizzati francesi o esteri sono valorizzate al valore di mercato secondo le modalità stabilite dalla società di gestione e specificate nella nota integrativa al bilancio annuale.
- ◆ Le operazioni a termine standardizzate o condizionali o le operazioni di cambio concluse sui mercati OTC, autorizzate dalla normativa applicabile agli OICVM, sono valorizzate al valore di mercato o a un valore stimato secondo le modalità stabilite dalla società di gestione e specificate nella nota integrativa al bilancio annuale.

■ **FUNZIONAMENTO DEL FONDO**

■ **Articolo 5 - La società di gestione**

La gestione del fondo è garantita dalla società di gestione conformemente all'orientamento definito per il fondo.

La società di gestione agisce in ogni circostanza per conto dei detentori di quote e può esercitare in via esclusiva i diritti di voto derivanti dai titoli compresi nel fondo.

■ **Articolo 5 bis – Regole di funzionamento**

Il fondo potrà procedere a operazioni sui mercati regolamentati dei titoli a termine fisso e condizionato e sui mercati OTC nei limiti fissati dalla normativa in vigore e dalle autorità di controllo.

Il fondo potrà effettuare delle operazioni di swap di tassi e di valute, come pure di cap e floor.

Il fondo si impegna a non detenere quote o azioni di altri OICVM in misura superiore al 10% del suo attivo.

■ **Articolo 6 – Il depositario**

Il depositario garantisce la custodia delle attività del fondo, gestisce gli ordini della società di gestione concernenti gli acquisti e le vendite di titoli e quelli relativi all'esercizio dei diritti di sottoscrizione e di assegnazione relativi ai valori compresi nel fondo. Il depositario garantisce tutti gli incassi e i pagamenti.

Il depositario deve verificare la regolarità delle deliberazioni della società di gestione eventualmente assumendo tutte le misure cautelari che riterrà utili. In caso di controversia con la società di gestione, ne da comunicazione all'Autorité des Marchés Financiers (Autorità dei Mercati Finanziari).

■ **Articolo 7 – Il revisore contabile**

Il Consiglio di Amministrazione della società di gestione nomina un revisore per sei esercizi, previo accordo con l'Autorité des Marchés Financiers.

Tale revisore effettua le operazioni di due diligence e i controlli previsti dalla legge e in particolare certifica, ogni qualvolta ciò sia necessario, la veridicità e la regolarità del bilancio e le indicazioni di natura contabile contenute nella relazione sulla gestione.

Il mandato del revisore può essere rinnovato.

Il revisore notifica all'Autorité des Marchés Financiers, oltre che alla società di gestione del FCI, le irregolarità e le imprecisioni rilevate nello svolgimento delle proprie mansioni.

La valutazione delle attività e la determinazione delle parità di cambio nelle operazioni di trasformazione, fusione o scissione sono effettuate sotto il controllo del revisore.

Il revisore valuta qualsiasi conferimento in natura e redige sotto la sua responsabilità un rapporto relativo alla sua valutazione e alla sua remunerazione.

Attesta l'esattezza della composizione dell'attivo e degli altri elementi prima della pubblicazione.

Gli onorari del revisore sono decisi di comune accordo tra il revisore e il consiglio di amministrazione della società di gestione in base a un programma di lavoro che precisi le operazioni di due diligence ritenute necessarie.

In caso di liquidazione, valuta l'ammontare delle attività e redige una relazione sulle condizioni di tale liquidazione.

Attesta le condizioni di base per la distribuzione degli anticipi.

Gli onorari del revisore sono compresi nelle spese di gestione.

■ **Articolo 8 – Il bilancio e la relazione sulla gestione**

Alla chiusura di ogni esercizio, la società di gestione redige l'inventario dei vari elementi dell'attivo e del passivo, il conto economico, la nota integrativa e la situazione finanziaria del fondo e una relazione sulla gestione del fondo durante l'esercizio chiuso.

L'inventario è certificato dal depositario e l'insieme dei documenti sopra indicati è sottoposto a verifica dal revisore.

La società di gestione mette tali documenti a disposizione dei detentori delle quote nei quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio e li informa dell'ammontare degli utili a cui hanno diritto: i documenti in oggetto sono inviati per posta dietro esplicita richiesta dei detentori delle quote o messi a loro disposizione presso la società di gestione o presso il depositario.

■ **MODALITA' DI DESTINAZIONE DEI PROFITTI E DELLE PERDITE**

■ **Articolo 9 – Capitalizzazione e distribuzione degli utili**

Il risultato netto dell'esercizio è pari all'ammontare di interessi, arretrati, dividendi, premi, gettoni di presenza e di tutti i prodotti relativi ai titoli costituenti il portafoglio del fondo maggiorato del prodotto delle somme momentaneamente disponibili e diminuito delle spese di gestione e degli oneri dei prestiti.

Le somme disponibili per la distribuzione sono pari al risultato netto dell'esercizio maggiorato dei riporti a nuovo e maggiorato o diminuito del saldo dei ratei e dei risconti relativi all'esercizio chiuso.

Le somme distribuibili sono integralmente capitalizzate ogni anno, ad eccezione di quelle che sono oggetto di una distribuzione obbligatoria in forza di legge.

■ **FUSIONE - SCISSIONE - SCIoglimento - LIQUIDAZIONE**

■ **Articolo 10 – Fusione - Scissione**

La società di gestione può conferire la totalità o parte delle attività comprese nel fondo a un altro OICVM che gestisce, o scindere il fondo in due o più altri fondi comuni di cui garantirà la gestione.

Tali operazioni di fusione o di scissione non possono essere realizzate prima che sia decorso un mese dalla relativa comunicazione ai detentori delle quote. Le operazioni di cui sopra determineranno la consegna di una nuova attestazione indicante il numero di quote in possesso di ogni detentore.

■ **Articolo 11 – Scioglimento - Proroga**

Qualora le attività del fondo rimangano per trenta giorni inferiori all'importo stabilito all'articolo 2 sopra riportato, la società di gestione ne darà comunicazione all'Autorité des Marchés Financiers e procederà, salvo eventuali operazioni di fusione con un altro fondo comune di investimento, allo scioglimento del fondo.

La società di gestione può sciogliere anticipatamente il fondo informando i detentori delle quote della sua decisione; a partire da tale data le richieste di sottoscrizione o di rimborso non saranno più accettate.

La società di gestione procederà allo scioglimento del fondo anche in caso di richiesta di rimborso della totalità delle quote, di cessazione delle funzioni del depositario, in mancanza di nomina di un altro depositario, o alla scadenza della durata del fondo, in assenza di proroga.

La Società di gestione informerà l'Autorité des Marchés Financiers per posta della data e della procedura di scioglimento decisa. Successivamente la società di gestione invierà all'Autorité des Marchés Financiers la relazione del Revisore contabile.

La proroga di un fondo può essere decisa dalla società di gestione d'intesa con il depositario.

La decisione deve essere assunta almeno 3 mesi prima della scadenza della durata prevista per il fondo e comunicata ai detentori delle quote e all'Autorité des Marchés Financiers.

■ **Articolo 12 - Liquidazione**

In caso di scioglimento, il depositario, o se necessario la società di gestione, viene incaricato delle operazioni di liquidazione. A tal fine saranno investiti dei più ampi poteri per vendere le attività, pagare gli eventuali creditori e ripartire il saldo disponibile tra i detentori delle quote in contanti o in titoli.

Il revisore contabile e il depositario continueranno a svolgere le proprie mansioni fino alla conclusione delle operazioni di liquidazione.

■ **CONTROVERSIE**

■ **Articolo 13 – Competenza – Elezione di domicilio**

Qualsiasi controversia relativa al fondo che possa insorgere nel corso dell'attività dello stesso o al momento della sua liquidazione tra i detentori di quote, o tra questi e la società di gestione o il depositario, sarà soggetta alla giurisdizione dei tribunali competenti.